

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA
CATTOLICA NELLE STRUTTURE DI RICOVERO**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, (d'ora in poi denominata A.O.U.), PARTITA IVA n. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, dott. Vincenzo Viggiani, domiciliato per la carica alla via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli;

E

L'ORDINARIO DIOCESIANO DI NAPOLI, (d'ora in poi denominato Ordinario Diocesano), nella persona del Cardinale Crescenzo Sepe, domiciliato per la carica presso la Curia di Napoli, sita in Largo Donnaregina, 22 – 80138 Napoli.

PREMESSO

Che con Deliberazione n. 61 del 28/01/2010 della Giunta Regionale della Campania è stato approvato lo schema tipo di protocollo d'intesa tra le AA.SS.LL. ed AA.OO. e gli Ordini Diocesani per l'ordinamento del servizio di Assistenza di Religione Cattolica nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale;

che l'Intesa contribuisce a costituire, in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali, il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Campania;

che l'art. 1 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle rispettive contenuti nel medesimo Protocollo, gli Enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;

che l'Azienda intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è,

fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'art. 1 dell'Intesa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art.1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art.2

L'assistenza religiosa è assicurata, mediante apposito servizio, presso tutte le strutture dell'A.O.U. ed è diretto a facilitare il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa a tutti gli utenti, loro familiari ed al personale.

L' A.O.U. e l'Ordinario Diocesano concordano che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante n. 2 (due) assistenti religiosi, che possono essere coadiuvati da un'equipe di persone che operano come volontari e senza oneri per l'A.O.U., che nell'insieme costituiscono la cappellania.

Qualsiasi variazione nel numero di assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti, della dislocazione delle strutture o di altre particolari esigenze.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario Diocesano si impegna a dare formale comunicazione all'A.O.U. della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

Art.3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- a) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e comunitaria con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione di culto divino, l'Amministrazione dei sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;

- b) la cooperazione, attraverso la propria specificità, al processo terapeutico dell'ammalato;
- c) la relazione di sostegno psicologo a livello umano e sociale, la relazione pastorale di aiuto;
- d) il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;
- e) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.);
- f) la promozione del volontariato, in particolare per l'umanizzazione delle strutture, dei servizi e dei rapporti interpersonali;
- g) l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;
- h) nel caso in cui il degente di religione non cattolica faccia richiesta di assistenza religiosa, fornendo il nominativo ed il recapito telefonico di un ministro di culto, l'Assistenza Religiosa provvede a soddisfare tale richiesta e trasmette la comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria. Tale servizio è a carico dell'A.O.U.

Art. 4

La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso con la reperibilità del necessario personale, nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

Art. 5

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto della presente convenzione è determinato con

riferimento al trattamento economico previsto C.C.N.L.2016/2018 Comparto Sanità del personale appartenente alla ctg. D, per cui l'importo complessivo annuo del compenso della convenzione è pari a Euro 50.000,00=(cinquantamila).

Art. 6

Le spese di culto, di acquisto e conservazione degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento dei locali adibiti al servizio e alloggio dei religiosi sono a carico dell'A.O.U. Sono, altresì, a carico dell'A.O.U. le spese per l'erogazione del vitto al personale di assistenza religiosa che sarà distribuito con metodiche simili a quelle del medico di guardia.

Art. 7

Spetta all'Ordinario diocesano, previa intesa con il Superiore Provinciale pro-tempore, quando il servizio fosse affidato a religiosi sacerdoti, la scelta degli assistenti religiosi e la loro sostituzione, in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento. La dispensa dal servizio per motivi pastorali è di competenza esclusiva dell'Autorità ecclesiastica ai sensi dell'art. 12 del Protocollo d'Intesa.

Il servizio di detto personale, in nessun caso potrà assurgere a rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato nei confronti dell'A.O.U.

Art. 8

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale, gli assistenti religiosi dipendono unicamente dall'ordinario Diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa pastorale, gli assistenti religiosi sono tenuti a rispettare le norme regolamentari dell'A.O.U.,

compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.

Art. 9

Un assistente religioso, scelto quale coordinatore dall'Ordinario diocesano, ha il compito di trasmettere mensilmente all'Ufficio competente dell'A.O.U. comunicazione di avvenuta prestazione, vistata dal Direttore Sanitario, per i successivi adempimenti.

Art. 10

L'A.O.U. mette a disposizione degli assistenti religiosi gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- a) i locali delle cappelle ubicate nei vari edifici, ubicate secondo le planimetrie allegate (All.1), nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori religiosi;
- b) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa, adeguatamente arredati, ubicati all'interno dell'A.O.U. nella palazzina sita in Via Quagliariello (cfr. planimetria).

Art. 11

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dall'1/01/2019, salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro 3 (mesi) dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto tra le parti.

Napoli

Il Direttore Generale

A.O.U. Federico II

Dott. Vincenzo Viggiani

L'Ordinario della Diocesi di

Napoli

S.E. Mons. Crescenzo Sepe